

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante riorganizzazione degli enti vigilati dal Ministero della salute. Atto n. 484 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni</i>)	52
ALLEGATO 1 (<i>Proposta di parere del relatore</i>)	56
ALLEGATO 2 (<i>Proposta di parere alternativa del deputato Palagiano</i>)	58
ALLEGATO 3 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	64

SEDE CONSULTIVA:

DL 52/2012: Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica. C. 5273 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni riunite I e V) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	54
ALLEGATO 4 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	67

ATTI DEL GOVERNO

Lunedì 25 giugno 2012. — Presidenza del presidente Giuseppe PALUMBO. — Interviene il ministro della salute Renato Balduzzi.

La seduta comincia alle 17.30.

Schema di decreto legislativo recante riorganizzazione degli enti vigilati dal Ministero della salute. Atto n. 484.

(*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni*).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto in titolo, rinviato nella seduta del 20 giugno 2012.

Giuseppe PALUMBO, *presidente e relatore*, avverte che sono pervenuti il parere della Conferenza unificata e i rilievi della V Commissione (bilancio) sulle conseguenze di carattere finanziario; pertanto la Commissione potrà procedere all'espressione del parere.

Illustra, quindi, la proposta di parere da lui predisposta (*vedi allegato 1*).

Maria Antonietta FARINA COSCIONI (PD) chiede l'attivazione del circuito chiuso per la pubblicità dei lavori della odierna seduta.

Giuseppe PALUMBO, *presidente e relatore*, avverte che è stato richiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche attraverso l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, dispone l'attivazione del circuito.

Maria Antonietta FARINA COSCIONI (PD) chiede al presidente Palumbo di dare

lettura del parere e dei rilievi testé annunciati.

Giuseppe PALUMBO, *presidente e relatore*, dopo aver fatto presente che il parere della Conferenza unificata e i rilievi della Commissione bilancio sono in distribuzione a disposizione di tutti i commissari, accede tuttavia alla richiesta del deputato Farina Coscioni e ne dà brevemente lettura.

Anna Margherita MIOTTO (PD), poiché il testo della proposta di parere del relatore è disponibile solo da pochi minuti, chiede una sospensione dei lavori per consentire ai membri della Commissione una valutazione approfondita della proposta citata.

Antonio PALAGIANO (IdV) fa presente di aver predisposto una proposta di parere alternativa (*vedi allegato 2*), che chiede di poter illustrare prima di sospendere eventualmente la seduta.

Giuseppe PALUMBO, *presidente e relatore*, avverte che la proposta di parere alternativa sarà posta in votazione solo ove non approvata la proposta di parere del relatore. Invita quindi l'onorevole Palagiano ad illustrarla.

Antonio PALAGIANO (IdV), nell'illustrare nel dettaglio la complessa ed articolata proposta alternativa di parere da lui presentata, esprime diverse perplessità e dubbi innanzitutto sulla legittimità costituzionale della parte relativa agli Istituti zooprofilattici, come evidenziato anche dalle regioni. Altre criticità sono ravvisate poi nelle disposizioni che paventano riduzioni e tagli alle attività dell'Istituto superiore di sanità nel settore delle malattie rare e della sicurezza alimentare, nonché nella mancata previsione di norme che garantiscano la trasparenza per le nomine degli organi di vertici degli enti. Infine, ritiene che vadano meglio coordinate le nuove disposizioni con la normativa vigente, poiché si ravvisa un rischio di sovrapposizioni e confusioni normative

che porterebbero ad inutili contenziosi interpretativi.

Lucio BARANI (PdL), intervenendo sull'ordine dei lavori, propone di accedere alla richiesta di sospendere temporaneamente la seduta, avanzata dalla collega Miotto, per prendere visione anche della proposta di parere presentata dal deputato Palagiano. Nel frattempo si potrebbe passare al successivo punto all'ordine del giorno.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, fa presente che intorno alle 18 e 30 si dovrebbe votare in Assemblea e che pertanto entro tale orario la Commissione dovrebbe concludere l'esame di entrambi i provvedimenti.

Anna Margherita MIOTTO (PD) ritiene che una sospensione breve, anche di 10 minuti possa essere sufficiente al fine di effettuare le debite valutazioni su entrambe le proposte di parere presentate.

Carmine Santo PATARINO (FLpTP) concorda sulla opportunità di sospendere la seduta.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, sospende pertanto la seduta.

La seduta, sospesa alle 18.10, è ripresa alle 18.20.

Lucio BARANI (PdL), ritenendo condivisibili alcune osservazioni contenute nella proposta di parere alternativa presentata dal deputato Palagiano, riterrebbe opportuno che il relatore recepisce alcuni punti di questa nella sua proposta di parere. In particolare, è favorevole alla prima delle condizioni apposte, nonché alle condizioni inserite alla lettera *d*) del punto 3) e alla lettera *a*) del punto 7). Andrebbero recepiti, a suo avviso, anche i rilievi relativi allo scioglimento degli altri organi degli IZS, mentre l'articolo 11, comma 3, disciplina solo l'ipotesi di scioglimento del consiglio di amministrazione.

Giuseppe PALUMBO, *presidente e relatore*, accoglie la proposta del collega Barani e riformula la sua proposta di parere (*vedi allegato 3*).

Maria Antonietta FARINA COSCIONI (PD) avverte che non parteciperà al voto sullo schema di decreto in esame, anche per le motivazioni già espresse in fase di dibattito. In questa sede le preme ricordare che la legge di delega stabilisce con precisione l'*iter* – rigoroso – che deve essere seguito per l'emanazione dei decreti legislativi su proposta del ministro competente in materia, ricordando che « sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, che si esprime entro trenta giorni dalla data di trasmissione dei relativi schemi; decorso tale termine, il Governo può comunque procedere. Successivamente, gli schemi sono trasmessi alle Camere per l'acquisizione del parere delle competenti Commissioni parlamentari, che si esprimono entro quaranta giorni dall'assegnazione ».

In proposito, sottolinea come solo oggi si è appreso del parere negativo – e non positivo come annunciato dal Presidente –, della Conferenza unificata che già nella riunione del 19 giugno u.s. ha evidenziato perplessità circa le disposizioni contenute nello schema relativamente al riordino degli istituti zooprofilattici sperimentali, formulando la richiesta di stralcio del capo II. Il ministero della salute non ha accolto la richiesta di stralcio.

Constata con estremo rammarico che non si può continuare a lavorare in queste condizioni, a svolgere una mera attività di « ratifica » dell'operato del Governo che svilisce ogni prerogativa dell'azione di indirizzo e controllo che la Commissione affari sociali è chiamata, invero, ad operare con estrema attenzione trattandosi, in questo caso, di una materia particolarmente complessa, i cui riflessi sulla comunità sono di fondamentale importanza

incidendo direttamente su un diritto – quello della salute e delle cure – costituzionalmente protetto.

Laura MOLTENI (LNP) dichiara il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore, esprimendo una valutazione decisamente negativa, al pari di quanto hanno stabilito le regioni in sede di Conferenza unificata, sulla parte relativa agli Istituti zooprofilattici sperimentali, di cui chiede la soppressione e l'espunzione dal testo.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 18.30.

SEDE CONSULTIVA

Lunedì 25 giugno 2012. — Presidenza del presidente Giuseppe PALUMBO. — Interviene il ministro della salute Renato Balduzzi.

La seduta comincia alle 18.10.

DL 52/2012: Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica.

C. 5273 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alle Commissioni riunite I e V).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato, da ultimo nella seduta del 21 giugno 2012.

Lucio BARANI (PdL), *relatore*, alla luce del dibattito svoltosi nella scorsa seduta, illustra una proposta di parere (*vedi allegato 4*).

Laura MOLTENI (LNP), nel dichiarare che il suo gruppo si asterrà dalla votazione, esprime le sue perplessità relativamente alle norme che prevedono la possibilità di certificare i crediti anche per le regioni in grave dissesto finanziario e che sono sottoposte ai Piani di rientro, per le quali non v'è alcuna certezza e trasparenza sui profili contabili e di bilancio. Per

il resto, il suo gruppo è favorevole al provvedimento in esame.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 18.15.

ALLEGATO 1

Schema di decreto legislativo recante riorganizzazione degli enti vigilati dal Ministero della salute. Atto n. 484.**PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE**

La Commissione Affari sociali,

esaminato lo schema di decreto legislativo volto a dare attuazione alla delega conferita al Governo dall'articolo 2 della legge 4 novembre 2010, n. 183, la cui scadenza è stata differita al 30 giugno 2012 dall'articolo 1, comma 2, della legge 24 febbraio 2012, n. 14;

tenuto conto dei principi e criteri direttivi di delega di cui ai citati articoli;

preso atto dei rilievi sulle conseguenze di carattere finanziario, espressi dalla V Commissione, ai quali si fa rinvio per quanto di competenza e che si allegano al presente parere;

preso altresì atto del parere espresso dalla Conferenza unificata sullo schema di decreto legislativo in titolo nella seduta del 21 giugno 2012, che peraltro si concentra solo su una parte del provvedimento;

alla luce del dibattito intervenuto nel corso dell'esame presso la Commissione Affari sociali nell'ambito del quale, in particolare:

per quanto riguarda l'Istituto superiore di sanità (ISS), è stata evidenziata la necessità di mantenerne l'autonomia nel campo della ricerca e le funzioni attribuitigli ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, e dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2011, n. 70 (di cui l'articolo 8 dello schema di decreto legislativo in oggetto prevede invece l'abrogazione);

con riferimento all'articolo 1, comma 2, ultimo periodo, dello schema di decreto legislativo in titolo sono state acquisite le dichiarazioni rese dal Ministro della salute nella seduta della Commissione del 20 giugno 2012, per cui il richiamo all'articolo 5, comma 4, del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 231, ivi contenuto, deve intendersi riferito solo alla procedura prevista da questa norma in ordine alla programmazione del fabbisogno delle risorse umane e non anche al Ministro competente che, nel caso dell'Istituto superiore di sanità, è il Ministro della salute;

riguardo alle indennità, agli emolumenti, ai gettoni e ai rimborsi spese dei membri degli organi dell'Istituto superiore di sanità, nonché del presidente, si rileva che il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 70 del 2001 fa rinvio a decreti ministeriali; poiché il citato decreto del Presidente della Repubblica viene abrogato dall'articolo 8, comma 1 dello schema e che lo schema medesimo, all'articolo 5, comma 1, fa riferimento solo al trattamento economico del direttore generale, occorrerebbe un chiarimento sulle fonti di regolamentazione dei profili summenzionati;

relativamente alla Lega italiana per la lotta ai tumori (LILT), è stato evidenziato come il termine di sessanta giorni previsto dell'articolo 20, comma 2, per l'adeguamento del proprio statuto sia troppo breve oltre che in contrasto con la disciplina di delega nella parte in cui contempla, per la revisione degli statuti, un termine di sei mesi. Inoltre, la previ-

sione di cui all'articolo 23, comma 1, per cui, al di là della loro scadenza naturale, gli attuali organi della LILT scadono automaticamente e vanno quindi rinnovati entro un mese dall'approvazione del nuovo statuto, è stata ritenuta poco razionale in quanto tali organi sono stati rinnovati solo nel 2010, per cui procedere tempestivamente ad un ulteriore rinnovo potrebbe comportare la paralisi o, nel migliore dei casi, un rallentamento delle attività di ricerca e prevenzione della LILT,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

a) all'articolo 1, comma 3, le parole da: « Il piano » fino a: « Ministro della salute » siano sostituite dalle seguenti: « Il piano, predisposto dal presidente dell'Istituto, è reso pubblico per almeno 30 giorni, al fine di recepire eventuali suggerimenti da parte del personale dell'Istituto stesso. È, quindi, deliberato dal Consiglio di amministrazione, previo parere vincolante del Comitato scientifico, e approvato dal Ministro della salute »;

b) all'articolo 2, comma 1, dopo le parole: « lo statuto », siano aggiunte le seguenti: « nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 29 ottobre 2009, n. 419, e dei principi contenuti nell'articolo 1 del decreto della Presidenza della Repubblica 20 gennaio 2001, n. 70, ». Conseguentemente, all'articolo 8, comma 1, lettera c), dopo le parole: « n. 70 », siano aggiunte le seguenti: « , ad eccezione dell'articolo 1 »;

c) all'articolo 3, comma 4, lettera c), occorre precisare che il rinvio si riferisce al comma 5, lettere b) e c), del medesimo articolo anziché al comma 6;

d) all'articolo 3, dopo il comma 6, sia aggiunto il seguente: « 7. I regolamenti di cui al presente articolo non possono contenere disposizioni in contrasto o in deroga a quanto stabilito nello statuto »;

e) all'articolo 18, comma 1, capoverso Art. 2, lettera b), sostituire le parole « il terzo periodo » con le seguenti « il quarto periodo »;

f) all'articolo 20, comma 2, le parole: « sessanta giorni » siano sostituite dalle seguenti: « sei mesi »;

e con le seguenti osservazioni:

a) all'articolo 2, comma 2, lettera c), valuti il Governo l'opportunità di chiarire la posizione del Centro nazionale trapianti e del Centro nazionale sangue, in quanto configurati, ai sensi della predetta norma, come aree operative dell'Istituto superiore di sanità, pur se dotate di particolare autonomia, laddove nella relazione illustrativa dello schema di decreto legislativo in titolo si afferma che i due Centri citati risultano solo « collocati » presso il predetto Istituto senza che questa collocazione comporti una diretta sinergia e programmazione di attività con l'Istituto stesso, essendo organi tecnici del Ministero della salute che rispondono direttamente al Ministro, applicandone gli indirizzi e gli orientamenti;

b) valuti il Governo l'opportunità di prevedere la fonte di regolamentazione per la disciplina del trattamento economico, degli emolumenti e dei rimborsi spese dei membri degli organi dell'Istituto superiore di sanità;

c) all'articolo 23, comma 1, valuti il Governo l'opportunità di prevedere che dopo il varo del nuovo statuto, gli attuali organi possano rimanere in carica fino alla naturale scadenza.

ALLEGATO 2

Schema di decreto legislativo recante riorganizzazione degli enti vigilati dal Ministero della salute. Atto n. 484.**PROPOSTA DI PARERE ALTERNATIVA
DEL DEPUTATO PALAGIANO**

La XII Commissione (Affari sociali),

esaminato lo schema di decreto legislativo recante riorganizzazione degli enti vigilati dal Ministero della salute (Atto n. 484);

premessi che:

il decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, cosiddetto «Decreto milleproroghe», ha differito al 30 giugno 2012 il « termine per l'esercizio della delega di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 4 novembre 2010, n. 183, limitatamente agli enti, istituti e società vigilati dal Ministero della salute », ed ha aggiunto tra i principi ed i criteri direttivi quelli « di sussidiarietà e di valorizzazione dell'originaria volontà istitutiva, ove rinvenibile »;

sulla base di tale delega il Governo aveva predisposto lo scorso anno uno schema di decreto legislativo che è stato sottoposto all'attenzione della Conferenza unificata e delle Commissioni parlamentari;

in sede di Conferenza unificata (parere 108 CU del 27 ottobre 2011), il Presidente della Conferenza delle Regioni e delle province autonome aveva espresso parere negativo ed avanzato la richiesta di attivare sulle relative problematiche un apposito tavolo di confronto politico;

lo schema di decreto legislativo che viene ora proposto è sensibilmente diverso nell'impostazione rispetto a quello sul quale le regioni si erano già espresse. Esso si compone di cinque capi e di ventiquattro articoli;

per quanto concerne l'Istituto superiore di sanità, previsto dal Capo I dello schema di decreto in esame, tale riordino rischia di essere inefficace ai fini di una reale riorganizzazione dell'ente, ma anche inutile poiché non prevede alcun rilancio strategico dell'Istituto stesso. In questi termini, lo schema si concretizza di fatto come un'occasione mancata per il rilancio dell'ISS e la necessaria valorizzazione del suo ruolo istituzionale;

la finalità di produrre risparmi e semplificazioni, anche attraverso tagli, accorpamenti e una maggiore razionalizzazione, rischia di far perdere di vista la strategia e la missione complessiva dell'Istituto. Non avrebbe senso, perciò, sopprimere strutture che rispondono ai bisogni dei cittadini italiani ed europei come, per esempio, quelle che si occupano di sicurezza alimentare o di malattie rare;

resta sostanzialmente irrisolto il fatto che attualmente i Dipartimenti (come da regolamento dell'ISS) sono solo nominalmente dei « Centri di costo », ma in realtà non lo sono affatto. Questo rende la struttura irrazionalmente lenta, e con un'amministrazione pletorica;

è peraltro indispensabile ribadire l'autonomia e il ruolo dell'ISS come ente pubblico di ricerca ed organo tecnico-scientifico del SSN. L'Istituto ha infatti compiti istituzionali insostituibili in materia di salute pubblica basati su attività di ricerca, valutazione, controllo e consulenza tecnico-scientifica;

va tra l'altro segnalato come, paradossalmente, nella parte relativa al rior-

dino degli Istituti Zooprofilattici, il costituendo « Comitato di supporto strategico » che si deve occupare di sicurezza alimentare, sanità pubblica veterinaria e rapporti con l'EFSA (Autorità europea per la sicurezza alimentare), non vede tra i suoi componenti nessun membro dell'ISS, che pure annovera un suo Dipartimento di Sanità Pubblica Veterinaria e Sicurezza Alimentare;

con riferimento al Capo II relativo al riordino degli Istituti Zooprofilattici, si ricorda che già con la precedente versione dello schema di decreto legislativo la Conferenza delle Regioni aveva sollevato la necessità di stralciare dal suddetto schema, il Capo relativo agli Istituti Zooprofilattici;

il nuovo schema in esame, continua a prevedere il riordino degli Istituti Zooprofilattici (al Capo II), con disposizioni di modifica del decreto legislativo n. 270 del 1993, norma di riferimento per la organizzazione;

vanno sottolineati diversi elementi che generano perplessità, anche per i loro risvolti applicativi, e più in generale si osserva come non sia affatto chiaro come gli articoli del Capo II si integrino o sostituiscano le norme del decreto legislativo 270/93 riguardante il « Riordinamento degli istituti zooprofilattici sperimentali », rischiando di produrre una confusione normativa;

in generale, lo schema in esame, proprio per la sua natura parziale ed integrativa rispetto al suddetto decreto legislativo n. 270 del 1993, manca di una sua organicità e rischia, in fase di eventuale applicazione, di generare numerosi punti di incertezza applicativa;

peraltro, l'articolo 16, recante « Abrogazioni », cita genericamente l'abrogazione di norme del decreto legislativo n. 270 del 1993, incompatibili con la proposta di riordino, quando ormai è prassi consolidata della tecnica legislativa fare un richiamo puntuale delle norme abrogate;

le difficoltà interpretative dell'articolo lasciano in realtà largo margine di discrezionalità rispetto alle parti del decreto legislativo n. 270 del 1993 da sottoporre ad abrogazione, rischiando di lasciare spazi aperti per verosimili contenziosi interpretativi;

certamente preferibile sarebbe stata la possibilità di giungere, per via ordinaria, ad un testo completamente riscritto del decreto legislativo n. 270 del 1993, uno sforzo ancora oggi ritenuto opportuno, e per molti versi auspicabile, per favorire il pieno funzionamento degli IZS;

peraltro la delega al Governo deriva, come già detto, dalla legge n. 183 del 2010, che all'articolo 2 delega il Governo ad adottare, « entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi finalizzati alla riorganizzazione degli enti, istituti e società vigilati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dal Ministero della salute nonché alla ridefinizione del rapporto di vigilanza dei predetti Ministeri sugli stessi enti, istituti e società rispettivamente vigilati, ferme restando la loro autonomia di ricerca e le funzioni loro attribuite, in base ai seguenti principi e criteri direttivi ... - *omissis* »;

un motivo di censura, peraltro pregiudiziale rispetto anche al merito del provvedimento in esame, risiede proprio nel profilo di dubbia costituzionalità dello schema di decreto che sembrerebbe essere privo della delega esplicita da parte del Parlamento. Si richiama, a questo riguardo, l'articolo 76 della Costituzione la quale stabilisce: « L'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti »;

quello che sembra mancare, in questo caso, è proprio l'oggetto definito della delega, poiché gli Istituti Zooprofilattici, al contrario degli altri enti di cui si propone la riorganizzazione all'interno dello schema di Decreto, non sono vigilati

dal Ministero della salute bensì dalle regioni, ai sensi dell'articolo 2, comma 5, del decreto legislativo n. 270 del 1993, norma della quale non è prevista l'abrogazione esplicita da parte del nuovo testo;

peraltro di tale incongruenza sembra esserne consapevole anche il Governo, laddove nella nuova versione del decreto prevede (all'articolo 10) che le regioni debbano disciplinare « le modalità gestionali, organizzative e di funzionamento degli Istituti, nonché l'esercizio delle funzioni di sorveglianza amministrativa, di indirizzo e verifica sugli Istituti, fatta in ogni caso salva la competenza esclusiva dello Stato, ed adottano criteri di valutazione dei costi, dei rendimenti e di verifica dell'utilizzazione delle risorse, nel rispetto dei principi di cui al decreto legislativo n. 502 del 1992 e successive modificazioni, e dei seguenti principi fondamentali »;

probabilmente nella proposta si evita accuratamente di utilizzare il termine « Vigilanza », in quanto passibile delle censure pregiudiziali di cui si diceva, utilizzando una perifrasi che però nella sostanza ha lo stesso significato;

se dunque gli Istituti Zooprofilattici, secondo lo stesso Governo, sono vigilati dalle regioni, ne consegue che il Governo non dovrebbe essere legittimato a legiferare;

proprio l'articolo 10, che tratta « Principi per l'esercizio delle competenze regionali », è quello che più di altri genera — per i motivi suesposti — dubbi rispetto alla costituzionalità del provvedimento. Non è chiaro se e in quale misura l'articolo vada a sostituire o integrare l'articolo 2 del decreto legislativo n. 270 del 1993 che individua « Competenze statali e regionali ». Il primo comma dell'articolo 10 della proposta, infatti, riprende e riorganizza quanto previsto al comma 5 del decreto legislativo n. 270 del 1993, entrando però nello specifico di principi di riorganizzazione e gestione degli IZS, che, al contrario, spetterebbero alle compe-

tenze delle regioni e delle province autonome. Le competenze Statali, dettagliate nel decreto legislativo n. 270 del 1993, invece, vengono genericamente riassunte con il richiamo alla necessità di fare salva la competenza specifica dello Stato; nella relazione di accompagnamento si dà atto che tali competenze esclusive debbano limitarsi alla sola profilassi internazionale e sarebbe stato auspicabile che tale previsione fosse esplicitata anche nell'articolo;

per quanto concerne l'articolo 11 dello schema in esame, esso entra nel merito degli Organi di funzionamento degli IZS e, sostanzialmente, riscrive l'articolo 3 del decreto legislativo n. 270 del 1993, riguardante l'organizzazione degli IZS. In questo caso, sono introdotti elementi che non possono non sollevare qualche perplessità, tra questi: a) il fatto che, a parità di compiti, siano fissati criteri di scioglimento per il solo Consiglio di amministrazione e non anche della Direzione o del Collegio Sindacale. Peraltro, criterio di scioglimento è quello che vede il conto economico dell'Ente chiudere con una perdita superiore al 20 per cento del patrimonio per due esercizi consecutivi. L'entità della perdita appare di tutto rilievo essendo riferita ad un quinto del patrimonio dell'Ente ed indicativa di una gestione davvero poco avveduta da parte della Direzione. Appare inoltre singolare che ad essere sciolto, in questo caso sia solo il Consiglio di Amministrazione, che ha compiti di vigilanza, mentre nessun riferimento sia fatto al Direttore dell'IZS che ha invece compiti e responsabilità gestionali dirette, o al Collegio Sindacale che è chiamato a vigilare sulla correttezza degli atti;

va infine evidenziata la necessità che la nomina degli organi di vertice degli enti interessati dallo schema in esame, debba garantire la massima trasparenza, prevedendo espressamente, anche sulla base della presentazione dei *curriculum*,

criteri di selezione che premiano il merito e l'indipendenza dei candidati,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) che la nomina degli organi di vertice degli enti interessati dallo schema di decreto legislativo in esame garantisca la massima trasparenza, prevedendo espressamente, anche sulla base della presentazione dei *curriculum*, criteri di selezione che premiano il merito, l'indipendenza e l'autonomia dei candidati;

2) articolo 1, al comma 1, premettere il seguente:

« 01). L'Istituto superiore di sanità è confermato organo tecnico-scientifico del servizio sanitario nazionale, dotato di autonomia scientifica, organizzativa, amministrativa e contabile. Esso si articola in Dipartimenti, ed esercita funzioni e compiti tecnico-scientifici e di coordinamento tecnico nell'ambito della ricerca e del controllo in sanità pubblica, conducendo e promuovendo attività di ricerca, di sperimentazione, di sorveglianza, di valutazione del rischio, di formazione e di documentazione, anche in cooperazione con organismi europei ed internazionali, fatti salvi altri compiti e funzioni che apposite fonti normative demandano all'ISS stesso »;

3) all'articolo 2, apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: « Lo statuto inoltre riafferma i principi di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419 »;

b) al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente: « e-bis) prevede procedure di valutazione comparativa per l'individuazione dei direttori delle strutture tecnico-scientifiche, misure organizzative volte a potenziare la professionalità e l'autonomia dei ricercatori, norme antidiscriminatorie di genere nella composi-

zione degli organi, nonché specifiche disposizioni volte a favorire la mobilità dei dipendenti tra l'ISS e gli enti di ricerca, gli enti del SSN e le istituzioni internazionali di ricerca, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. »;

c) al comma 2, lettera b), sostituire le parole « modalità di funzionamento adeguandole alle », con le parole « modalità di funzionamento, che nel rispetto dell'autonomia dell'istituto, le coordina con le »

d) al comma 4, sostituire le parole « sentito il Comitato scientifico », con le parole « previo parere favorevole del Comitato scientifico »;

e) al comma 4, primo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: « e da due rappresentanti della comunità tecnico-scientifica dell'ISS da essa nominati ai quali non è riconosciuto alcun compenso o indennità »;

4) all'articolo 3, apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 1, premettere il seguente comma: « 01. I regolamenti di cui al presente articolo, devono garantire una migliore e più efficiente realizzazione dei compiti e della missione dell'Istituto »;

b) al comma 1, dopo le parole « su parere », aggiungere le parole « vincolante »;

c) al comma 5, dopo la lettera a), aggiungere la seguente: « a-bis) provvedono a realizzare/valorizzare/sviluppare il ruolo dei Dipartimenti come centri di costo, per una gestione delle risorse più efficiente. »;

d) dopo il comma 6, aggiungere il seguente: « 6-bis). I regolamenti recano anche disposizioni per la gestione trasparente e la soluzione dei potenziali conflitti di interesse che possono derivare da convenzioni e dalla costituzione e partecipazione dell'ISS a consorzi, fondazioni o società con soggetti pubblici o privati. »;

5) all'articolo 4, apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente: « c-bis) Il Consiglio Direttivo ».

Conseguentemente, dopo il comma 7, aggiungere il seguente: « 7-bis). Il Consiglio direttivo svolge funzioni di raccordo e coordinamento tra Presidente, CdA e strutture organizzative dell'ente al fine di assicurare trasparenza, efficienza ed uniformità della gestione. È composto dai responsabili delle strutture organizzative e tecnico-scientifiche e da un rappresentante del personale per ogni struttura. »;

b) al comma 2, primo periodo, dopo le parole « Presidente dell'Istituto è scelto », aggiungere le parole « , mediante un meccanismo trasparente di valutazione comparativa e previo apposito avviso pubblico secondo le procedure di cui al decreto legislativo n. 213 del 2009, »;

c) al comma 3, aggiungere in fine il seguente periodo: « Il Presidente inoltre cura le relazioni con la Pubblica amministrazione, la Conferenza permanente per i rapporti tra Stato e Regioni, e le province autonome. »;

d) al comma 7, sostituire la lettera f), con la seguente: « f) tre rappresentanti eletti tra ricercatori e tecnologi dell'Istituto; »;

6) all'articolo 5, comma 1, primo periodo, sostituire le parole « dal Ministro della salute su proposta del Presidente, sentito il Consiglio di Amministrazione », con le parole « dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente, »;

7) all'articolo 6, apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 1, sostituire il primo periodo, con il seguente: « Il Presidente e il Direttore generale dell'Istituto non possono essere amministratori o dipendenti di società o fondazioni, né ricoprire incarichi

retribuiti o meno, anche di consulenza, presso società a capitale pubblico o privato o organismi pubblici i cui compiti ricadano nell'ambito delle funzioni attribuite all'ISS. »;

b) al comma 2, dopo le parole « non possono essere », aggiungere le parole « consulenti, »;

c) dopo il comma 2, aggiungere il seguente comma: « 2-bis. Lo statuto può prevedere ulteriori specifiche norme di incompatibilità per tutti gli incarichi di direzione delle strutture tecnico-scientifiche dell'Istituto. »;

8) all'articolo 9 premettere il seguente articolo: « ART. 09. – (*Natura e finalità*). – 1. Gli Istituti zooprofilattici sperimentali sono enti di rilievo nazionale dotati di autonomia amministrativa, gestionale e tecnica che operano come strumenti tecnico-scientifici dello Stato, delle regioni e province autonome, per le materie di rispettiva competenza.

2. Gli Istituti zooprofilattici sperimentali svolgono le attività di ricerca scientifica sperimentale veterinaria e di accertamento dello stato sanitario degli animali e di salubrità dei prodotti di origine animale di cui al decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270. »;

9) articolo 9, apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 1, sopprimere le parole « medicinali e altri »;

b) al comma 2, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: « Di norma le prestazioni fornite alle unità sanitarie locali sono gratuite, fatte salve quelle di particolare complessità, per le quali saranno fissate apposite tariffe. »

10) articolo 10, al comma 1, sostituire le parole « sugli Istituti, fatta in ogni caso

salva la competenza esclusiva dello Stato », con le parole « sui medesimi »;

11) agli articoli 11 e 12, sostituire, ove ricorrono, le parole « consiglio di amministrazione », con le parole « comitato di indirizzo »;

12) articolo 11, apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole « veterinaria e sicurezza degli alimenti »

b) al comma 6, sopprimere le parole « veterinaria nazionale e internazionale e della sicurezza degli alimenti »;

13) articolo 13, apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente: « Alle sedute del Comitato partecipano tre rappresentanti designati dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome, scelti tra il personale medico veterinario operante presso le stesse, in rappresentanza delle aree geografiche nord, centro e sud dell'Italia. »;

b) al comma 1, primo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole « nonché il Direttore del Dipartimento di sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare dell'Istituto superiore di sanità ».

ALLEGATO 3

Schema di decreto legislativo recante riorganizzazione degli enti vigilati dal Ministero della salute. (Atto n. 484).**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La Commissione Affari sociali,

esaminato lo schema di decreto legislativo volto a dare attuazione alla delega conferita al Governo dall'articolo 2 della legge 4 novembre 2010, n. 183, la cui scadenza è stata differita al 30 giugno 2012 dall'articolo 1, comma 2, della legge 24 febbraio 2012, n. 14;

tenuto conto dei principi e criteri direttivi di delega di cui ai citati articoli;

preso atto dei rilievi sulle conseguenze di carattere finanziario, espressi dalla V Commissione, ai quali si fa rinvio per quanto di competenza e che si allegano al presente parere;

preso altresì atto del parere espresso dalla Conferenza unificata sullo schema di decreto legislativo in titolo nella seduta del 21 giugno 2012, che peraltro si concentra solo su una parte del provvedimento;

alla luce del dibattito intervenuto nel corso dell'esame presso la Commissione Affari sociali nell'ambito del quale, in particolare:

per quanto riguarda l'Istituto superiore di sanità (ISS), è stata evidenziata la necessità di mantenerne l'autonomia nel campo della ricerca e le funzioni attribuitigli ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, e dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2011, n. 70 (di cui l'articolo 8 dello schema di decreto legislativo in oggetto prevede invece l'abrogazione);

con riferimento all'articolo 1, comma 2, ultimo periodo, dello schema di decreto legislativo in titolo sono state acquisite le dichiarazioni rese dal Ministro della salute nella seduta della Commissione del 20 giugno 2012, per cui il richiamo all'articolo 5, comma 4, del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 231, ivi contenuto, deve intendersi riferito solo alla procedura prevista da questa norma in ordine alla programmazione del fabbisogno delle risorse umane e non anche al Ministro competente che, nel caso dell'Istituto superiore di sanità, è il Ministro della salute;

riguardo alle indennità, agli emolumenti, ai gettoni e ai rimborsi spese dei membri degli organi dell'Istituto superiore di sanità, nonché del presidente, si rileva che il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 70 del 2001 fa rinvio a decreti ministeriali; poiché il citato decreto del Presidente della Repubblica viene abrogato dall'articolo 8, comma 1 dello schema e che lo schema medesimo, all'articolo 5, comma 1, fa riferimento solo al trattamento economico del direttore generale, occorrerebbe un chiarimento sulle fonti di regolamentazione dei profili summenzionati;

relativamente alla Lega italiana per la lotta ai tumori (LILT), è stato evidenziato come il termine di sessanta giorni previsto dell'articolo 20, comma 2, per l'adeguamento del proprio statuto sia troppo breve oltre che in contrasto con la disciplina di delega nella parte in cui contempla, per la revisione degli statuti,

un termine di sei mesi. Inoltre, la previsione di cui all'articolo 23, comma 1, per cui, al di là della loro scadenza naturale, gli attuali organi della LILT scadono automaticamente e vanno quindi rinnovati entro un mese dall'approvazione del nuovo statuto, è stata ritenuta poco razionale in quanto tali organi sono stati rinnovati solo nel 2010, per cui procedere tempestivamente ad un ulteriore rinnovo potrebbe comportare la paralisi o, nel migliore dei casi, un rallentamento delle attività di ricerca e prevenzione della LILT;

va infine evidenziata la necessità che le procedure per la nomina degli organi di vertice degli enti interessati dallo schema in esame debbano garantire la massima trasparenza, prevedendo espressamente criteri di selezione che premino il merito e l'indipendenza dei candidati,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

a) all'articolo 1, comma 3, le parole da: « Il piano » fino a: « Ministro della salute » siano sostituite dalle seguenti: « Il piano, predisposto dal presidente dell'Istituto, è reso pubblico per almeno 30 giorni, al fine di recepire eventuali suggerimenti da parte del personale dell'Istituto stesso. È, quindi, deliberato dal Consiglio di amministrazione, previo parere vincolante del Comitato scientifico, e approvato dal Ministro della salute »;

b) all'articolo 2, comma 1, dopo le parole: « lo statuto », siano aggiunte le seguenti: « nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 29 ottobre 2009, n. 419, e dei principi contenuti nell'articolo 1 del decreto della Presidenza della Repubblica 20 gennaio 2001, n. 70, ». Conseguentemente, all'articolo 8, comma 1, lettera c), dopo le parole: « n. 70 », siano aggiunte le seguenti: « , ad eccezione dell'articolo 1 »;

c) all'articolo 2, comma 4, le parole « sentito il Comitato scientifico » siano sostituite dalle seguenti « previo parere favorevole del Comitato scientifico »;

d) all'articolo 3, comma 4, lettera c), occorre precisare che il rinvio si riferisce al comma 5, lettere b) e c), del medesimo articolo anziché al comma 6;

e) all'articolo 3, dopo il comma 6, sia aggiunto il seguente: « 7. I regolamenti di cui al presente articolo non possono contenere disposizioni in contrasto o in deroga a quanto stabilito nello statuto »;

f) all'articolo 6, comma 1, primo periodo, dopo le parole « incarichi retribuiti » siano aggiunte le seguenti: « anche di consulenza »;

g) all'articolo 18, comma 1, capoverso Art. 2, lettera b), sostituire le parole « il terzo periodo » con le seguenti « il quarto periodo »;

h) all'articolo 20, comma 2, le parole: « sessanta giorni » siano sostituite dalle seguenti: « sei mesi »;

i) relativamente alle nomine degli organi di vertice degli enti interessati dallo schema di decreto legislativo si garantisca la massima trasparenza, prevedendo espressamente, anche sulla base della presentazione di *curriculum*, criteri di selezione che premino il merito, l'indipendenza e l'autonomia dei candidati;

e con le seguenti osservazioni:

a) all'articolo 2, comma 2, lettera c), valuti il Governo l'opportunità di chiarire la posizione del Centro nazionale trapianti e del Centro nazionale sangue, in quanto configurati, ai sensi della predetta norma, come aree operative dell'Istituto superiore di sanità, pur se dotate di particolare autonomia, laddove nella relazione illustrativa dello schema di decreto legislativo in titolo si afferma che i due Centri citati risultano solo « collocati » presso il predetto Istituto senza che questa collocazione comporti una diretta sinergia e programmazione di attività con l'Istituto stesso, essendo organi tecnici del Ministero della salute che rispondono direttamente al Ministro, applicandone gli indirizzi e gli orientamenti;

b) valuti il Governo l'opportunità di prevedere la fonte di regolamentazione per la disciplina del trattamento economico, degli emolumenti e dei rimborsi spese dei membri degli organi dell'Istituto superiore di sanità;

c) all'articolo 11, comma 3, valuti il Governo l'opportunità di prevedere che anche gli altri organi degli IZS, direttore generale e collegio dei revisori dei conti, possano essere sciolti per i medesimi motivi per cui può essere sciolto il Consiglio di amministrazione;

d) con riferimento al Capo II in generale, valuti il Governo l'opportunità di

tenere conto delle ragioni alla base delle osservazioni contenute nel parere della Conferenza unificata;

e) all'articolo 22, valuti il Governo l'opportunità di sopprimere il comma 3;

f) all'articolo 23, comma 1, valuti il Governo l'opportunità di prevedere che dopo il varo del nuovo statuto, gli attuali organi possano rimanere in carica fino alla naturale scadenza;

g) in sede di attuazione delle norme di riordino degli enti sia prestata una particolare attenzione alla congruità tra attività e funzioni svolte dai singoli enti e entità dei relativi organi e strutture.

ALLEGATO 4

DL 52/2012: Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica. C. 5273 Governo, approvato dal Senato.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XII Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il nuovo testo del disegno di legge C. 5273 Governo, approvato dal Senato, recante « Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, recante disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica », quale risultante dagli emendamenti approvati;

apprezzata, in linea generale, la decisione di recuperare risorse finanziarie attraverso la progressiva eliminazione degli sprechi in ambito sanitario, decisione che dovrà essere mantenuta e rafforzata anche in futuro;

rilevato che l'articolo 7, recante modifiche alle norme sulle procedure di acquisto di beni e servizi da parte delle pubbliche amministrazioni, prevede un duplice canale, costituito dalle convenzioni-quadro stipulate dalle centrali regionali di acquisto e dalle convenzioni-quadro Consip;

apprezzato il contenuto dell'articolo 13-bis, che modifica la disciplina in materia di certificazione dei crediti vantati dai fornitori di beni e servizi per somministrazioni, forniture e appalti nei confronti delle amministrazioni pubbliche, estendendo il meccanismo della certificazione dei crediti agli enti del Servizio sanitario nazionale;

considerato, in particolare, che il comma 2 del medesimo articolo estende il meccanismo della compensazione con le somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo anche per i crediti vantati nei confronti dello Stato e degli enti pubblici

nazionali e che, a seguito di tale disciplina, il comma 3 dispone la soppressione di alcune disposizioni circa la modalità di certificazione in compensazione dei crediti maturati nei confronti degli enti del Sistema sanitario nazionale;

ravvisata l'opportunità di dare pari dignità ai debiti e ai crediti detenuti dalle società che lavorano con il nostro Sistema sanitario,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) valutino le Commissioni di merito l'opportunità di modificare l'articolo 7 del decreto-legge, con riferimento alla previsione di un duplice canale per gli acquisti dei beni, al fine di consentire anche la possibilità di acquistare prestazioni di servizi e beni, se più convenienti, attraverso gare aziendali;

b) valutino le Commissioni di merito l'opportunità di inserire, all'articolo 13-bis del decreto-legge, la previsione per cui siano certificati, limitatamente ai casi in cui non sia possibile procedere al pagamento per mancanza di fondi liquidi, i crediti vantati dai fornitori del Servizio sanitario nazionale e dei Servizi sanitari regionali che siano certi, liquidi ed esigibili, al fine di consentire al creditore la compensazione con le imposte dovute nell'anno in corso o con somme già iscritte a ruolo, prioritariamente per le aree colpite da calamità naturali a partire dal 1 gennaio 2009.